

COMUNE DI PORTOFERRAIO
Provincia di Livorno



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER
LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Istituzione della tariffa
Art. 3	Gestione e costo del servizio
Art. 4	Istituzione della Tari
Art. 5	Determinazione della Tari
Art. 6	Soggetti tenuti al pagamento

TITOLO II COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Art. 7	Obbligazione tariffaria
Art. 8	Locali ed aree soggette
Art. 9	Categorie di utenza
Art. 10	Definizione delle utenze domestiche e calcolo della tariffa per le utenze domestiche
Art. 11	Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
Art. 12	Esclusioni
Art. 13	Riduzioni della tariffa
Art. 14	Utenze non stabilmente attive
Art. 15	Riduzioni per la raccolta differenziata
Art. 16	Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

TITOLO III COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Art. 17	Comunicazione
Art. 18	Rimborsi e conguagli
Art. 19	Verifiche, controlli, recuperi, prescrizione
Art. 20	Riscossione
Art. 21	Sanzioni
Art. 22	Tariffa giornaliera di smaltimento
Art. 23	Responsabile – controversie

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 24	Norme transitorie
---------	-------------------

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1
Oggetto del regolamento

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legge 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC) riferita ai servizi e finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
- 2) L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 652 dell' art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 3) L'applicazione della Tari si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 4) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 5) Il Regolamento determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
 - a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e. i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Articolo 2
Istituzione della Tassa

1. La gestione dei rifiuti in ambito comunale, attività qualificata "di pubblico interesse" dall'art.178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati
2. L'attività di cui al comma precedente è affidata in concessione al gestore.

Art. 3
Gestione e costo del servizio

- 1) Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti. Per detto servizio trova automatica applicazione la relativa tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
2. Il costo della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto nel contratto di servizio, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.

3. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario elaborato dal gestore tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio e del tasso di inflazione programmato.
4. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale il piano finanziario indicante il corrispettivo complessivo dei servizi affidati per l'anno successivo. Tale piano è redatto sulla base della proiezione al 31 dicembre dei costi consolidati almeno fino al 30 giugno. Il piano finanziario definitivo, così come previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 è trasmesso dal gestore entro il 31 ottobre.
5. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, dal regolamento comunale di Igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 4 Istituzione della Tari

1. Per la gestione dei servizi, così come individuata nell'articolo 2, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale come previsto dall'art.198 del decreto legislativo n. 152/2006, è istituita nel Comune di Portoferraio la Tassa sui Rifiuti (TARI) a norma dell'articolo 1 commi 641 – 668 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni..
2. L'applicazione e la riscossione della Tari sono effettuate secondo le modalità previste nel titolo III del presente regolamento.
3. Per la determinazione della Tari da parte del Comune o dal gestore è applicato il D.P.R. 158/99 in base al comma 9 dell'articolo 14 Legge 214/2011
4. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani come previsto dall'art.14 della legge n. 214/2011. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 5 Determinazione della Tari

1. La tassa comunale è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tassa comunale è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
3. La tariffa, che ricomprende la determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 27.4.1999, n.158, è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio

Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.

4. Essa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e ad altri servizi come lo spazzamento, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

6. La deliberazione anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro il termine, si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.

Articolo 6 Soggetti tenuti al pagamento della TARI

1. La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
3. Ai fini di cui al comma 1 l'arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, può costituire elemento presuntivo dell'occupazione o conduzione dell'immobile. Conseguentemente il Comune, valutata la ricorrenza delle presunzioni, può procedere ponendo in essere l'azione per il recupero della tariffa evasa.
4. La tassa è dovuta da chiunque occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali utilizzino in comune i locali e le aree stesse, anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti. In caso di decesso dell'utente, gli eredi restano obbligati in solido.
5. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
6. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.
7. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
8. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo inferiore all'anno la tassa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
9. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tassa è dovuta dai soggetti che le presiedono o le rappresentano.

TITOLO II

COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Articolo 7 Obbligazione tariffaria

- 1 La Tassa è commisurata all' anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della tassa e decorre dal primo giorno del mese successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione che deve essere effettuata entro 60 giorni dal fatto.
2. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
3. Per le abitazioni l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'articolo 6, comma 2, o con il collocamento di arredamento anche solo parziale. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza.”

Articolo 8 Locali ed aree soggette

1. Per la determinazione della superficie dei locali soggetta a tassa, come definiti al precedente comma, si fa riferimento alla superficie utile calpestabile misurata sul filo interno dei muri. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.
2. Si considerano soggetti a tassa i locali produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno;
- b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
- c) il vano scala interno all'abitazione;
- d) i posti macchina coperti;
- e) le cantine;
- f) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
- g) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina
- h) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
- i) aree scoperte demaniali, compresi gli specchi acquei, utilizzate in via esclusiva sulla base di titolo idoneo (concessione) o anche in forma abusiva.

Art. 9 Categorie di utenza

1. La tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dal gestore del servizio nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento.
Le percentuali di attribuzione di cui al successivo comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

2. Le utenze domestiche si dividono in:

- A. Utenze domestiche residenti
- B. Utenze domestiche non residenti

Le utenze domestiche residenti vengono suddivise in sei categorie in base al numero dei componenti mentre per le utenze domestiche non residenti vengono classificate secondo lo schema di cui all'art. 10, comma 4 del presente regolamento.

3) Le utenze non domestiche si dividono in:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (comprensivo di specchi acquei)
4. Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito

13. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato di beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione di beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticcerie
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercati di generi alimentari
30. Discoteche, night club, sala giochi

4. Alle unità immobiliari domestiche in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente;

5) In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente il Comune od il gestore, dopo le opportune verifiche, applicano la tariffa prevalente identificandone l'attività principale;

6) Nel caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro, il Comune od il gestore può prevedere l'applicazione di diverse categorie .

Articolo 10 Definizione delle utenze domestiche e calcolo della tassa per le utenze domestiche

1. Definizioni:

- a) Per utenza domestica di soggetti residenti si intende la sola unità abitativa occupata e/o utilizzata da persone che, secondo le risultanze dell'anagrafe del comune, vi abbiano stabilito la propria residenza;
- b) Per utenze domestiche di soggetti non residenti si intendono le unità abitative occupate e/o utilizzate da persone che risultino residenti fuori dal comune.

2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune riferiti al primo gennaio di ciascun anno; in caso di attivazione e/o modifica dell'utenza nel corso dell'anno si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare rilevato al momento della

comunicazione di nuova e/o modificata occupazione prevista dall'art. 17 del presente regolamento

3. Le pertinenze dell'abitazione principale di soggetti residenti, costituite da immobili classificati catastalmente nella categoria C6 (garages) C2 (magazzino e locali di deposito) possono essere ubicate anche ad un indirizzo diverso da quello della stessa abitazione principale. In caso di pluralità di pertinenze una sola di esse è soggetta alla sola quota fissa della tariffa, per le altre si applica il regime tariffario di cui al comma 5
4. La commisurazione della tassa per le abitazioni di soggetti non residenti , è effettuata in base ai seguenti parametri:
 - due persone per abitazioni di superficie fino a 30 metri quadrati;
 - tre persone per superficie tra 31 e 50 metri quadrati
 - quattro persone per superficie tra 51 e 70 metri quadrati
 - cinque persone per superficie tra 71 e 90 metri quadrati
 - sei persone per superficie oltre 90 metri quadrati
- 5 Per le utenze domestiche composte unicamente da garages, cantine o locali di deposito non costituenti pertinenza di unità immobiliari già assoggettate alla tassa si prescinde dalla qualifica di residente o meno del proprietario e del numero degli occupanti è considerato pari a uno
6. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento Ka relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1a (Centro) e le minori dimensioni dei locali.
7. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo prodotta da ciascuna utenza. Nelle more dell'introduzione di sistemi che consentano la misurazione individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti (Kb) previsti al punto 4.2 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 2
8. La tabella A data in appendice illustra i coefficienti utilizzati per l'utenza domestica.
9. Qualora l'utente dimostri il mancato utilizzo dell'immobile è comunque tenuto al pagamento della quota fissa della tassa. Per le utenze non domestiche la parte fissa è calcolata in riferimento all'ultima destinazione d'uso dell'immobile.

Articolo 11

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La parte fissa della tariffa è determinata per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, e per le attività produttive in genere, sulla base del coefficiente Kc, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3a.

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa si organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente Kd) nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 4a.
3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. La tabella B data in appendice illustra i coefficienti utilizzati per le utenze non domestiche.
5. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento all'attività denunciata dall'utente in sede di dichiarazione di inizio occupazione. In mancanza di dichiarazione si fa riferimento all'attività indicata come prevalente nella visura camerale.

Articolo 12 Esclusioni

- 1) Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati

Sono, a titolo esemplificativo esclusi:

a) locali:

- 1) i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- 2) terrazze scoperte, posti macchina scoperti;
- 3) i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonistica.
- 4) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- 5) le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale.
- 6) immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione

b) aree:

- 1) le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- 2) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

3) le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;

4) le aree scoperte adibite a verde.

2. Le aree indicate ai punti della lettera b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella comunicazione e le stesse risultino riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione.

3. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

4. Non sono, pertanto, soggette a tariffa:

a) la parte di superficie degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia sulla base del Regolamento Comunale vigente;

b) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'articolo 154 del Dlgs n. 152/2006

5. Per l'attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, pericolosi o non pericolosi a causa del fatto che le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione percentuale sulla superficie, a richiesta dell'interessato, nei valori sotto indicati a condizione che la parte dimostri, allegando la prevista documentazione circa l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti medesimi a propria iniziativa e spese.

Attività	Percentuale di riduzione sulla superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali--	30
Laboratori fotografici, eliografie	20
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante -	35
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici -	10
Laboratori di analisi	10
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi -	30
Pelletterie -	15
Verniciatura, ceramiche, smalterie	30

Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	35
Falegnamerie, vetroresine -	30
Tipografie, stamperie, incisioni --	30
Rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione, caseifici – macellerie	30
Marmisti, vetrerie	30
Pasticcerie	30
Edili	30
Allestimenti, pubblicitarie	20
Cantieri navali	30
Uffici per smaltimento toner, cartucce, etc	5

Per le attività sopra citate, nonché per eventuali attività non considerate in elenco, purché vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali pericolosi o non, per l'utenza interessata potrà essere presentata istanza di riduzione della superficie soggetta a tariffa.

La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali non assimilati, dovrà essere presentata al Comune od al gestore che hanno facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie anche utilizzando, ove possibile, l'analogia con categorie similari.

La richiesta di riduzione, una volta accolta dal Comune o dal gestore, si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a condizione che non intervengano variazioni di superficie. L'utente dovrà tuttavia dimostrare annualmente, entro il termine decadenziale del 31 luglio, lo smaltimento diretto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti.

<p>Articolo 13 Riduzioni della tassa</p>
--

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani negli appositi punti di raccolta, la quota variabile della tariffa da applicare è ridotta del 60% se la distanza rilevata fra i locali o le aree produttivi di rifiuti ed il più vicino punto di raccolta supera la distanza di 500 metri tale da considerare l'utenza fuori zona di raccolta. Tale distanza viene misurata partendo dall'intersezione della strada statale, provinciale o comunale con eventuali strade secondarie private o vicinali ad uso privato.
2. Per le utenze domestiche possedute da residenti, allorché sia praticato il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, comunque nell'ambito del raggio di 1 km di percorso stradale ed in uno spazio ben delimitato, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 30%. Per coloro che praticano il compostaggio nelle abitazioni dove non sono residenti la riduzione prevista è pari al 15% della quota variabile della tariffa. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente (almeno semestralmente) dal gestore con le modalità ritenute dallo stesso più opportune. Il gestore è obbligato a comunicare

tempestivamente al Comune i risultati delle verifiche per il recupero del tributo evaso/eluso.

3. Per le utenze domestiche nelle quali è presente un trita rifiuti o un dissipatore è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 30%. La presenza ed il funzionamento dell'apparecchio sono verificati periodicamente dal gestore con le modalità ritenute dallo stesso più opportune. Il gestore è obbligato a comunicare tempestivamente al Comune i risultati delle verifiche per il recupero del tributo evaso/eluso
4. Gli utenti per i quali ricorrano i requisiti di cui ai due commi precedenti, al fine di conseguire i relativi benefici, devono presentare apposita istanza al Comune mediante la quale attestino entro il termine e con le modalità di cui all'art.17, comma 16 e 17, che verranno praticate le attività di smaltimento in modo continuativo nell'anno di riferimento,
5. La presentazione di richieste di riduzione implica il consenso all'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del gestore del servizio, finalizzato a verificare il reale esercizio delle attività alternative di smaltimento dei rifiuti.
6. In caso di rilevata insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, o qualora non sia consentito al gestore l'accesso all'utenza per la prescritta verifica, sarà recuperato l'importo oggetto di riduzione ed applicate le relative sanzioni a seguito della comunicazione che il gestore è obbligato a fare al Comune;
7. Una volta presentata, l'istanza vale finché sussistano le condizioni dichiarate.
8. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa.
9. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all'ambiente la tariffa è dovuta con una riduzione dell'80%. In questo caso l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere rappresentata, al suo verificarsi, al gestore del servizio mediante trasmissione di formale atto di diffida.
10. Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero presso terzi quantità di rifiuti assimilati agli urbani in modo differenziato è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa nella misura massima del 30% della parte variabile proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero stesso, da determinarsi a cura del Comune.
11. L'utente interessato dovrà presentare istanza al Comune entro il termine decadenziale del 30 aprile di ciascun anno, allegando idonea documentazione comprensiva di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti relativa all'anno precedente. Tale riduzione, è cumulabile con quelle previste nel presente articolo e all'art. 14. Il gestore dovrà trasmettere al Comune le istanze pervenute proponendo le quote di abbattimento della tariffa che saranno oggetto di apposito atto deliberativo.
12. Le riduzioni della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche e domestiche, contenute nel presente articolo e nei precedenti, comunque potranno essere applicate sino al limite massimo del 70% della stessa parte variabile della tariffa.
13. Le riduzioni previste per le utenze domestiche si applicano sul valore residuo della tariffa determinato applicando le riduzioni nel seguente ordine:

- riduzione per esecuzione di compostaggio domestico (art. 13, comma 2);
- distanza dal cassonetto superiore al limite di cui all'art. 13, comma 1;
- uso di tritarifiuti o di dissipatore (art. 13 comma 3)".

Art. 14 Utenze non stabilmente attive
--

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono i locali e le aree scoperte adibite:
 - a) ad attività di albergo con o senza ristorante tutte esercitate in forza di licenza, autorizzazione, denuncia inizio attività, rilasciata o presentata presso i competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 240 giorni all'anno.
 - b) ad attività di somministrazione alimenti e bevande tutte esercitate in forza di licenza, autorizzazione, denuncia inizio attività, rilasciata o presentata presso i competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 240 giorni all'anno.

2. E' possibile dimostrare lo svolgimento dell'attività tramite la produzione di estratti delle scritture contabili quali libro giornale e registri Iva, che dovranno essere prodotti annualmente dall'utente al Comune, allegandoli alla richiesta di riduzione tariffaria da presentarsi entro i termini decadenziali previsti dall'art. 17 comma 17 del presente regolamento. Le eventuali richieste di integrazione di documenti inoltrate dal Comune dovranno essere prodotte dall'utente entro e non oltre il termine decadenziale del 31 gennaio dell'anno successivo pena il mancato diritto alla riduzione. Per le ipotesi sopra indicate si applica la tariffa della classe di attività corrispondente, ridotta, in parte fissa e variabile, nella misura del 30%.

3. Per tutte le altre attività esercitate in forza di licenza od autorizzazione commerciale stagionale rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione della parte variabile e fissa della tariffa è prevista nella misura sempre del 30%.

Art. 15
Riduzioni per la raccolta differenziata

1. Per la raccolta differenziata prevista negli articoli 181 – 182 ter – 198 – 205 del Codice ambientale di cui al D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata sulla base di progetti specifici organizzati dal soggetto gestore.
2. All'utente che dimostri di aver ottenuto risultati singoli in materia di conferimento a raccolta differenziata viene applicato l'abbattimento della quota variabile nella misura stabilita annualmente dal Comune. Tale abbattimento non è cumulabile con quello di cui al precedente comma ed è subordinato alla presentazione di apposita istanza al Comune corredata da idonea documentazione attestante l'entità del conferimento differenziato.
3. Per quanto riguarda le utenze non domestiche la misura dell'abbattimento della quota variabile, annualmente stabilita dal Comune, potrà tenere conto degli eventuali accordi con le categorie economiche interessate.
4. Le quote di abbattimento, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa e con l'osservanza delle direttive impartite dalla Regione, dalla Provincia e dalla Autorità Regionale
5. Il gestore del servizio, unitamente al Comune, potrà attivare iniziative volte alla promozione delle raccolte differenziate, anche mediante sistemi di incentivazione economica a carattere sperimentale riguardanti l'intero Comune ovvero particolari categorie di soggetti.

Articolo 16
Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

1. Il Comune può sostituirsi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, all'utenza nel pagamento, **totale**, dell'importo dovuto a titolo di tariffa, nel caso di utenze domestiche costituite da nuclei familiari con indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E) indicato annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo;
2. In particolare, il Comune può sostituirsi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, all'utenza nel pagamento **parziale** dell'importo dovuto a titolo di tariffa, qualora ricorrano le seguenti circostanze:
 - a) per unità immobiliari rientranti tra le utenze domestiche occupate esclusivamente da soggetti ultrasessantacinquenni che non superino il limite rappresentato dall'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) pari a 15.000,00 (quindicimila) euro. In tal caso la riduzione prevista è pari al 50% della tariffa totale, ed è necessario che l'eventuale immobile posseduto rientri nelle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5;

- b) per unità immobiliari rientranti tra le utenze domestiche occupate esclusivamente da soggetti (persone fisiche) che non superino il limite rappresentato dall'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) pari a 10.000,00 (diecimila) euro. In tal caso la riduzione prevista è pari al 50% della tariffa totale, ed è necessario che l'eventuale immobile posseduto rientri nelle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5;
 - c) attività economiche che subiscano un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
 - d) ulteriori particolari e gravi situazioni adeguatamente comprovate.
3. Qualora la Giunta Comunale non provveda a modificare i limiti ISEE precedentemente stabiliti, attraverso l'adozione di apposito atto deliberativo, gli stessi saranno automaticamente aggiornati mediante l'applicazione dell'indice ISTAT ordinariamente utilizzato per le locazioni di immobili dicembre n+1 su dicembre n.
4. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata dall'utenza interessata al Comune di Portoferraio entro il termine annuale che sarà stabilito dalla Giunta Comunale.
5. La misura delle agevolazioni per gli anni successivi è stabilita annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.
6. In mancanza sono confermate le misure delle agevolazioni in vigore nell'anno precedente. Le sostituzioni nel pagamento sia totale che parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, di cui al presente articolo, potranno essere concesse alle sole persone fisiche, per le unità immobiliari rientranti fra le utenze domestiche, a condizione che i singoli componenti e/o i soggetti facenti parte del nucleo familiare non abbiano la titolarità di diritti reali, anche per quote, su altri immobili situati in qualsiasi comune ad eccezione di quelli considerati accessori o di pertinenza all'abitazione principale.
7. La scadenza del pagamento del tributo per i soggetti sostituiti dal Comune, anche se parzialmente, verrà posticipata al 31 Dicembre dell'anno di emissione del documento contabile, entro tale data il Comune provvederà ad eseguire il pagamento di quanto dovuto.
8. Il Comune può sostituirsi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, all'utenza nel pagamento **parziale** dell'importo dovuto a titolo di tariffa, fino ad un massimo del 90%, nei confronti di associazioni senza scopo di lucro, aventi sede nel Comune di Portoferraio, che gestiscano circoli ricreativi o siano titolari di concessioni di specchi acquei sui quali non venga esercitata, neanche parzialmente, attività di natura economica

TITOLO III

COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

<p style="text-align: center;">Articolo 17 Comunicazioni</p>
--

1. Al Comune deve essere presentata apposita comunicazione in caso di:
 - a) occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'articolo 9
 - b) richieste di agevolazione, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il Comune si sostituisca all'utenza ai sensi dell'art.16;
 - c) venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.
2. La presentazione delle comunicazioni di nuova occupazione e/o di cessazione di occupazioni di locali ed aree soggette a tariffa deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dal momento in cui si verifica l'evento che dà luogo alla comunicazione medesima. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni per l'assoggettabilità alla tariffa rimangano invariate. Entro lo stesso termine devono essere denunciate le modifiche apportate e le variazioni d'uso riguardanti i locali e le aree assoggettate a tariffa.
3. L'utente è tenuto a comunicare le variazioni inerenti il numero dei componenti del nucleo familiare, con riferimento alle domestiche residenti, ai fini della corretta quantificazione della tassa dovuta ai sensi dell'art. 10, comma 2 del presente regolamento
4. L'ufficio attività produttive comunica all'Ufficio Tributi, con cadenza mensile, il rilascio di tutti i dati in suo possesso rilevanti ai fini dell'applicazione della tariffa alle attività produttive. L'ufficio edilizia privata comunica all'Ufficio Tributi, con cadenza mensile, tutti i dati in suo possesso ai fini dell'applicazione della tariffa agli immobili dichiarati agibili o abitabili;
5. E' fatto obbligo all'amministrazione del condominio o al soggetto che gestisce i servizi comuni di presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
6. Il Comune rilascia ricevuta della comunicazione in caso di consegna diretta. Nel caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno risultante dal timbro postale.
7. Sono cancellati d'ufficio dal Comune coloro che occupavano e conducevano locali ed aree per i quali sia intervenuta la nuova comunicazione o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.
8. In caso di mancata presentazione della comunicazione nel corso dell'anno di cessazione la tariffa non e' dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la comunicazione di cessazione dimostri, mediante presentazione di contratto di compravendita o locazione o di altro diritto reale di non aver continuato l'occupazione, l'utilizzazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se l'obbligazione tariffaria sia stata assolta dall'utente subentrante.
9. La comunicazione di cui ai precedenti commi deve essere effettuata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante e/o utilizzatore a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.
10. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano, utilizzano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
11. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
12. I soggetti obbligati, consegnano al Comune comunicazione redatta su appositi moduli dallo stesso predisposti entro il predetto termine di sessanta giorni.

13. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti è rilevata automaticamente dall'anagrafe comunale

14. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

- a) dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
- b) dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
- c) ubicazione, superficie, identificativi catastali (Foglio, particella, subalterno e rendita catastale) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- d) data in cui ha avuto inizio l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
- f) dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;
- g) dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria
- h) in caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza

Per le utenze non domestiche:

- a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
- b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
- c) ubicazione, superficie, identificativi catastali (Foglio, particella, subalterno e rendita catastale) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- d) indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
- e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
- f) dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;
- g) dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria
- h) In caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza.

15 . La comunicazione, alla quale deve essere allegata copia di un documento di identità e visura camerale in caso di utenza non domestica è presentata al Comune, direttamente, mediante il servizio postale, mediante posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune o via fax. le comunicazione trasmesse via posta elettronica non saranno considerate valide se spedite ad indirizzi diversi dall'indirizzo di posta certificata del Comune;

16. Tutte le richieste di agevolazioni e/o riduzioni tariffarie, ad eccezione di quelle previste dall'art. 12 comma 5 e art. 13 comma 11 , devono essere presentate al Comune entro il termine decadenziale del 31 luglio di ciascun anno ed hanno efficacia per l'anno in corso.

17. Le istanze relative ad agevolazioni e/o riduzioni, se non effettuate nei termini indicati nei precedenti articoli, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene la richiesta.

18. In caso di omessa presentazione della comunicazione il Comune, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e/o utilizzate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da

altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione e/o utilizzazione.

19. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella comunicazione debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi dei precedenti comma, d'inizio o di variazione, autorizzano il Comune a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

20. Tutte le variazioni che avvengono nel corso dell'anno in base alle disposizioni di tale regolamento avranno efficacia dal primo giorno del mese successivo della effettiva comunicazione

Articolo 18 **Rimborsi e conguagli**

1. Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa sono conteggiate mediante:

- emissione di documento attestante il credito se producono un credito per l'utente, con conseguente rimborso d'ufficio del dovuto qualora il contribuente non risulti a debito per il tributo stesso riferito ad annualità precedenti o per altri tributi dovuti al Comune. In tale caso il Comune provvederà alla compensazione ex artt. 1241 e seguenti del Codice Civile procedendo a comunicare la stessa al contribuente
- richiesta integrativa se producono un debito per l'utente, con conseguente obbligo di versamento da parte del medesimo.

2. In caso di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali ed aree, l'utente può chiedere il rimborso della tassa indebitamente pagata entro il termine decadenziale previsto dalla normativa vigente a decorrere dalla data della cessazione. L'istanza di rimborso deve essere corredata di idonea documentazione probatoria.

3. Il Comune risponde all'istanza di cui al comma precedente entro novanta giorni dalla data di ricezione. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale, calcolati per semestre compiuto, dalla data dell'istanza.

Articolo 19 **Verifiche, controlli, recuperi**

1. Il Comune è tenuto ad effettuare tutte le verifiche e i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo all'applicazione della tariffa, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.

2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento il Comune può:

- a) richiedere copie di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
- b) inviare questionari al contribuente e richieste dati ad uffici pubblici o a enti di gestione di servizi pubblici in esenzione di spese e diritti;

- c) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare le superfici occupate e /o la decorrenza di utilizzo del servizio;
- d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai detentori a qualsiasi titolo, agli amministratori di condominio, ai proprietari dei locali o delle aree;
- e) incrociare i dati presenti nei propri archivi con le banche dati a disposizione di altri enti e soggetti erogatori di pubblici servizi;
- f) accedere agli immobili oggetto della tariffa tramite personale incaricato facente parte della Polizia Municipale, munito di autorizzazione e previo avviso, da inoltrare almeno 5 giorni prima della verifica, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superficie. Per i casi di immunità o di segreto militare l'accesso è sostituito da dichiarazioni rese dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 art. 46 e 47. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il Comune decorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione della richiesta di documenti da parte dell'utente, provvede, anche avvalendosi di dati presuntivi, a porre in essere gli atti per il recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, applicando gli interessi e le sanzioni di cui all'art.21.

4. L'utente ha 30 giorni decorrenti dalla ricezione dell'atto, di cui al comma precedente, per far pervenire al Comune, tramite raccomandata o consegna diretta, elementi integrativi di giudizio.

5. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente ovvero qualora il Comune ritenga infondate le eventuali precisazioni fornite dall'utente, provvede all'emissione della richiesta di pagamento.

Articolo 20 Riscossione
--

1. La Tari è applicata e riscossa dal Comune o dal gestore.

2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso di norma in 4 rate. Per l'anno 2014 è previsto un regime transitorio contenuto all'art. 24 del presente Regolamento.

3. La Giunta Comunale per comprovate particolari esigenze potrà determinare un diverso numero di rate e le relative scadenze..

4. Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni singola richiesta risulti uguale o inferiore a euro 10,00 il tributo dovuto sarà richiesto unitamente a quello del periodo successivo. Tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera e in sede di conguaglio.

5. Il pagamento del tributo relativo al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato nella richiesta di pagamento, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.

6) L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati nella richiesta di pagamento, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento

Articolo 21

Sanzioni

In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione previste dalla normativa vigente che qui si intende integralmente richiamata.

Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori di cui all'art. 1, comma 165 della legge n. 296/2006 con le maggiorazioni stabiliti dal Comune tempo per tempo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

Chi non risulti avere effettuato le attività alternative di smaltimento dei rifiuti di cui all'art.13 commi 2 e 3, pur avendo chiesto la relativa riduzione della tariffa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 100,00 (cento).

Articolo 22

Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente locali, o aree pubbliche o di uso pubblico con o senza concessione, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 183 giorni all'anno, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 100% (cento per cento).
3. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree comunali, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera il promotore della manifestazione.
4. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile, nonché ogni altra occupazione che, per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono rifiuti o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
5. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore a 3,00 (tre) euro.

Articolo 23
Responsabile - Controversie

1. Il Comune è tenuto ad individuare nell'ambito della propria organizzazione un funzionario Responsabile Tari, cui conferirà i poteri necessari per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa compresi quelli necessari per procedere al recupero dell'evasione e alla riscossione coattiva.

Le controversie concernenti l'applicazione della tariffa appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie come previsto dall'art.2 del D. Lgs. 31.12.1992, n.546.

Art. 24
Norme transitorie

Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della Tari, dalla sua entrata in vigore.

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti la tassa sui rifiuti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 641 – 668 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
le leggi nazionali e regionali,

il regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana,
gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.

Per il solo anno 2014 operano le seguenti disposizioni:

La scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.

Per il solo anno 2014 la tariffa è suddivisa in 2 rate aventi scadenza 30 ottobre e 30 dicembre 2014 con rata unica al 30.12.2014. Qualora la richiesta di pagamento sia ricevuta successivamente alla prima scadenza, il contribuente è tenuto a versare la prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento

Appendice

Tabella A Coefficienti Utenza domestica

Categoria Utenza Domestica		
Numero componenti	Ka	Kb
Famiglia 1 componente	0,86	1,00
Famiglia 2 componenti	0,94	1,80
Famiglia 3 componenti	1,02	1,80
Famiglia 4 Componenti	1,10	2,46
Famiglia 5 Componenti	1,17	2,91
Famiglia 6 Componenti	1,23	3,77

Tabella B Coefficienti utenza non domestica

Utenze non domestiche	Kc	Kd
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	0,57	5,23
02. Cinematografi, teatri	0,46	4,25
03. Attività commerciali e artigianali con prevalenza di deposito e magazzino	0,52	4,80
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,81	7,45
05. Stabilimenti balneari	0,48	5,15
06. Autosaloni, esposizioni	0,33	4,64
07. Alberghi con ristorante	1,08	11,93
08. Alberghi senza ristorante	1,05	7,80
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	0,89	10,03
10. Ospedali	0,98	8,20
11. Agenzie, studi professionali, uffici	1,45	13,55
12. Banche e istituti di credito	0,86	7,89
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	1,22	11,26
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,34	13,21
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	0,86	7,90
16. Banchi di mercato beni durevoli	1,59	14,63
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	1,12	10,20
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, ecc)	0,99	6,80
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,19	8,02
20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	2,93
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,47	4,70
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	4,57	29,93
23. Birrerie, hamburgerie, mense	2,89	24,60
24. Bar, caffè, pasticceria	2,59	22,55
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	2,34	19,04
26. Plurilicenze alimentari e miste	1,74	14,71
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	4,23	38,90
28. Ipermercati di generi misti	1,98	13,51
29. Banchi di mercato generi alimentari	6,58	60,50
30. Discoteche, night club	0,74	14,02